Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Mercoledì, 3 settembre | Numero 210

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1429 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza, senza data, con cui il comune di Milano ha chiesto l'autorizzazione di costruire ed esercitare un nuovo tronco, in prolungamento della linea tramviaria urbana Piazza Duomo-Via Settembrini, fino a Greco Milanese;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 17 giugno 1900, numero 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato a costruire ed esercitare un nuovo tronco, in prolungamento della linea tramviaria urbana Piazza Duomo-Via Settembrini, fino a Greco Milanese, in base al progetto portante la data del 9 settembre 1918.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio del prolungamento predetto dovranno osservarsi le prescrizioni contenute nel disciplinare in data 6 giugno 1913 approvato con Regio decreto 16 ottobre 1913, n. 1257, relativo ad altri analoghi impianti di tramvie urbane nel comune di Milano.

Dovranno inoltre osservarsi le speciali disposizioni che saranno ritenute necessarie all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 marzo 1919, n. 444;

Affinchè siano meglio custodite le gloriose tradizioni che reparti della Regia marina e successivamente il reggimento San Marco e il raggruppamento artiglierie Regia marina hanno consacrato col sangue e coi buoni servizi prestati sul fronte terrestre all'estrema ala destra della gloriosa III armata, e per dare a questi valorosi corpi nuovo attestato della Nostra benevolenza, conciliando questi Nostri voleri colle necessità del piede di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il reggimento San Marco ed il raggruppamento artiglierie Regia marina, sono costituiti sul piede di pace in un unico corpo ad effettivi ridotti, che assumono il nome di « Battaglione San Marco ».

Art. 2.

Il battaglione è costituito come segue:

Comando;

Quattro compagnie miste di fucilieri e mitraglieri che assumono i nomi di « Bafile », « Golametto », « Caorle » e « Grado »;

Una batteria su quattro pezzi da 76[17.

Servizi ausiliari.

Al comando delle compagnie e dei plotoni possono essere destinati ufficiali del R. esercito.

Art. 3.

In tempo di pace i reparti del battaglione prestano servizio nelle piazze marittime; essi costituiscono il nucleo per la formazione di reparti più complessi e numerosi quando questa risulti opportuna.

Art. 4.

La divisa normale del battaglione sarà quella grigio-verde. Il personale del battaglione porterà un distintivo speciale costituito dal Leone di San Marco.

Art. 5.

Con apposito regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina saranno stabilite le modalità per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1919, n. 156;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Comuni nei quali sia applicata l'imposta sul valore locativo, potranno assoggettare all'imposta istituita con l'art. 1 del decreto 13 febbraio 1919, n. 156, quei vani che all'imposta preesistente non siano assoggettati nè assoggettabili e che si trovano dal predetto decreto contemplati come imponibili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1464 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto 1° agosto 1915, n. 1188, contenente disposizioni di carattere transitorio per sollecitare la esecuzione di opere igieniche;

Veduti i decreti 13 luglio 1916, n. 932, 1° luglio 1917, n. 1108, e 26 maggio 1918, n. 783, coi quali venne rispettivamente prorogato al 30 giugno 1917, al 30 giugno 1918 ed al 30 giugno 1919 il termine stabilito nell'articolo 9 del decreto 1° agosto 1915;

Ritenuta la necessità di prorogare ancora di un anno le anzidette disposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1188, già protratto al 30 giugno 1917 col decreto 13 luglio 1916, n. 932 al 30 giugno 1918 col decreto 1° luglio 1917, n. 1108, ed al 30 giugno 1919 col decreto 26 maggio 1918, n. 783, è prorogato fino al 30 giugno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto verrà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1408. Regio decreto 24 luglio 1919, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Pavia è autorizzato

ad accettare la donazione di L. 20 000 dalla signora Laura Scarpini ved. Minguzzi per la istituzione di uno o due premi annuali intitolati al nome del prof. Livio Minguzzi, a favore dei laureandi della Facoltà di giurisprudenza, che presentino la migliore o le migliori dissertazioni di laurea in materia di diritto pubblico interno, con preferenza per il diritto costituzionale. Col decreto medesimo la donazione è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

N. 1409. **Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica il contributo che il comune di Nembro (Bergamo) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 9833,49, viene elevato a L. 10 363,49, a datare dal 1° ottobre 1917.

N. 1411. **Regio decreto 3 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della marina, sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la R. marina nel territorio del comune di Giardini.

N. 1452. **Regio decreto 31 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il preside del liceo-ginnasio « Tito Livio » in Padova è autorizzato ad accettare il legato di L. 500, disposto dal defunto prof. Ferdinando Galanti.

N. 1453. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è accettata la donazione, fatta dal conte Giovanni Battista Pignatti-Morano a favore dello Stato, per la R. Biblioteca Estense di Modena di un codice in pergamena miniato del secolo XV.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 4 giugno 1914, con cui il Consiglio provinciale di Siena stabiliva di inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali, col nome di « traversa » fra le vie Romana e Lauretana, il tratto di strada che, partendo dalla via provinciale Siena-Roma presso Monteroni d'Arbia, va ad incontrare la provinciale Lauretana presso il ponte sull'Ombrone, in vicinanza di Asciano;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni di tale deliberazione in tutti i Comuni della provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che il tratto di strada sopra specificato costituisce un'arteria importante e di grande transito per le quotidiane relazioni industriali, commerciali ed agricole fra Monteroni ed Asciano, soprattutto per il fatto che dalla stazione ferroviaria di Asciano, oltre la prosecuzione diretta per Chiusi, si parte anche la linea Maremmana Asciano-Grosseto, e quindi Asciano rappresenta il mezzo più rapido di comunicazione con la Maremma Toscana e con Chiusi, e di qui con Roma e con Val di Chiana;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 13 lettera *d)* della vigente legge sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificato tra le strade provinciali di Siena il tratto di strada ora comunale che, partendo dalla via provinciale Siena Roma presso Monteroni d'Arbia, va ad incontrare la provinciale Lauretana presso il ponte sull'Ombrone, in vicinanza di Asciano.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Breno, in provincia di Brescia; nel comune di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia; di San Basile, Saracena, Lungro, Firmo, Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza; di Mango, in provincia di Cuneo; di Pontassieve, Figline Val d'Arno e Pelago, in provincia di Firenze; di Forenza e Maschito in provincia di Potenza; e di Spresiano, in provincia di Treviso, è stato, con decreto del 28 agosto 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 2 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.44	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.58	—

Corso medio dei cambi
del giorno 2 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 118,17 — Svizzera 169,27 — Londra 40,36 — New York 9,57 — Spagna 182,96 — Oro 160,02.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 5 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giacometto Luigia, ved. Binvignat (pos. n. 674788) — Titoli del debito pubblico al nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 823 — Data della ricevuta: 16 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Chiani Guglielmo di Tommaso (pos. n. 686620) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 115 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 6 agosto 1919 (*Continuazione*).

Presidenza del presidente BONASI.

FERRARIS CARLO, non crede opportuno il semplice rimando dei ricorsi al Consiglio provinciale.

Si potrebbe adottare il temperamento di lasciare che i ricorsi si facciano alla Deputazione provinciale con l'obbligo per questa di riferirne al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

FILOMUSI-GUELFI. Osserva che se un Demanio comunale e provinciale esiste per le altre materie, deve esistere anche per le acque.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia il senatore Filomusi-Guelfi delle parole cortesi e confortanti con le quali ha precisato il suo consentimento all'art. 2° e della adesione per l'aggiunta fatta dall'oratore all'art. 3.

Esprime il concetto che non si può parlare di demanialità provinciale e comunale in materia di acque, perchè si limiterebbe lo sviluppo delle forze idrauliche a beneficio degli interessi generali pubblici.

Dice che l'acqua piovana, quando diventa fluente e acquista i caratteri del comma secondo dell'art. 2, diviene perciò stesso pubblica.

Si associa alle dichiarazioni fatte dal relatore circa gli emendamenti del senatore Beneventano.

Accetta le osservazioni e le raccomandazioni fatte dal senatore Filomusi Guelfi per ciò che riguarda la compilazione della carta idrografica.

BENEVENTANO. Osserva che i due elementi dell'ampiezza del bacino imbrifero e della portata per stabilire quali siano i corsi di acqua da iscriversi negli elenchi, tendono a togliere qualsiasi arbitrio nelle iscrizioni.

Per il suo emendamento si rimette al Senato.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici e ROLANDI RICCI, relatore. Ripetono che non possono accettare l'emendamento del senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Non insiste.

POLACCO. Ringrazia il relatore dei chiarimenti dati.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del penultimo comma così emendato:

« Nell'istesso termine le provincie interessate potranno presentare le loro osservazioni ».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 2 così emendato.

È approvato.

Senza discussione è approvato l'art. 3.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. All'art. 3-*bis* propone la seguente aggiunta:

« Salvo quanto è disposto dall'art. 21 ».

ROLANDI RICCI, relatore. L'accetta a nome dell'Ufficio centrale.

BENEVENTANO. Dà ragione del seguente suo emendamento:

« Gli utenti delle acque pubbliche dei corsi che verranno descritti negli elenchi suppletivi di cui è parola nell'articolo precedente potranno derivare od utilizzare l'acqua pubblica secondo è disposto dall'art. 1 uniformandosi alle disposizioni della presente legge.

ROLANDI RICCI, relatore. Prega il senatore Beneventano di non insistere, sembrandogli superfluo l'emendamento.

BENEVENTANO. Non insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 3-*bis* coll'aggiunta proposta dal ministro dei lavori pubblici.

È approvata.

BENEVENTANO all'art. 4. Propone il seguente emendamento:

« Nel termine perentorio di 6 mesi dalla pubblicazione degli elenchi posteriormente approvati fattane nella *Gazzetta ufficiale* del Regno o in ogni Comune nel cui territorio esistono i corsi negli elenchi descritti, gli interessati potranno ricorrere al magistrato competente ».

ROLANDI-RICCI, relatore. Rileva che quella della *Gazzetta ufficiale* è la pubblicazione più sicura.

Prega il senatore Beneventano di non insistere nel suo emendamento.

BENEVENTANO. Non insiste.

FERRARIS CARLO. Crede che in questo articolo debba essere scritto: « Entro il 31 dicembre 1921 », per mettere in relazione quest'articolo con l'art. 3.

ROLANDI-RICCI, relatore. Dimostra la necessità che sia mantenuto nell'art. 4 l'anno 1920.

FERRARIS CARLO. Non insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 4.

(È approvato).

Senza discussione sono approvati gli articoli 5 e 6.

BENEVENTANO. All'art. 7 vorrebbe che oltre la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* fossero fatte pubblicazioni nei Comuni per mezzo dell'affissione.

Crede poi che non debba essere vincolato il ministro al parere conforme del Consiglio superiore sull'ammissione delle domande, e ciò nell'interesse della giustizia distributiva e per il criterio della responsabilità.

ROLANDI RICCI, relatore. Sono già disposte due pubblicazioni: una nella *Gazzetta ufficiale* e l'altra nel Foglio degli annunzi legali presso la prefettura, e crede che basti.

L'art. 33-*ter* ammette che il ministro possa discostarsi dal parere del Consiglio superiore, quando abbia sentito il Consiglio dei ministri.

BENEVENTANO, non insiste.

PRESIDENTE, pone ai voti l'art. 7.

(È approvato).

Senza discussione sono approvati gli articoli da 8 ad 8-*septies*.

BENEVENTANO, all'art. 9 dà ragione della seguente aggiunta:

« Le dette concessioni saranno sempre fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi i quali avranno diritto di ricorrere al magistrato competente per la difesa delle loro utenze infra anni due dal giorno in cui sarà attuata la novella concessione.

Trascorsi questi due anni gli utenti non potranno più opporsi alla concessione, ma potranno presso il magistrato chiedere la rivalsa di ogni danno prodotto alla propria utenza dal novello concessionario.

I ricorsi avverso il decreto di concessione dovranno essere notificati agli aventi diritto tanto al concessionario quanto al Ministero dei lavori pubblici.

ROLANDI-RICCI, relatore. Ricorda che l'Ufficio centrale a pag. 14 della sua relazione ha esposto le ragioni per le quali non è possibile accogliere l'emendamento del senatore Beneventano.

BENEVENTANO. Ritira la sua proposta di aggiunta.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 9.

(È approvato).

Senza discussione sono approvati gli articoli 9-*a* e 11.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 8 agosto 1919

SEDUTA POMERIDIANA

(*Continuazione*).

Presidenza del presidente MARCORA.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, trova giuste le osservazioni dell'on. Peano e dell'on. Meda.

Ripete che accetta la formula proposta dall'on. Meda.

VICINI, mantiene il suo emendamento.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Vicini di non insistere, perchè il suo emendamento turberebbe l'economia della legge.

VICINI, non insiste.

DENTICE, insiste nel suo emendamento perchè, a parità di voti sia data la preferenza al candidato più anziano di età.

ROSADI, ha un emendamento analogo a quello dell'on. Dentice.

Non avrebbe difficoltà di aderire a che si desse la preferenza al più giovane anzichè al più anziano.

Il concetto a cui l'oratore si ribella è che il criterio di preferenza sia l'ordine con cui i Comitati iscrivono nella lista i diversi nomi dei candidati.

È d'avviso che i nomi dei candidati dovrebbero essere inscritti secondo l'ordine alfabetico del loro cognome.

Insiste quindi perchè sia adottato il criterio dell'anzianità.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che praticamente la questione non ha importanza, perchè non avverrà mai in pratica che due candidati abbiano lo stesso numero di voti, tanto più con collegi a larga base.

Non accetta il criterio dell'età ritenendo preferibile un criterio politico quale è l'ordine della iscrizione in lista.

Rilevando poi un accenno dell'onorevole Rosadi al partito liberale esclama che questa magnifica nostra borghesia è quella che ha fatta l'Italia.

DENTICE, ritira il suo emendamento e si associa a quello dell'onorevole Rosadi.

ROSADI, insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE, lo pone a partito.

(È respinto).

DRAGO, insiste nel suo emendamento.

MICHELI, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare il suo emendamento, perchè l'art. 7 non lascia alcun dubbio sulla nullità delle schede portanti nomi stampati.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara espressamente che le schede portanti nomi stampati saranno nulle, secondo l'art. 7.

DRAGO, prende atto e non insiste.

CANNAVINA, nota che per l'art. 7 sarà nullo il voto di preferenza se espresso con la stampa, ma non sarà nulla la scheda.

MODIGLIANI, rileva che occorre stabilire con una precisa disposizione la nullità delle schede portanti stampati, i nomi di preferenza e di aggiunta, perchè l'ammettere tale possibilità potrebbe produrre numerosi casi di brogli elettorali.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta l'emendamento Drago così formulato:

« Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa ».

MICHELI. relatore, ripete che il voto stampato deve esser nullo, ma la scheda, come voto di lista, deve essere valida.

Diversamente sarebbe facile ordire inganni a carico degli elettori meno colti (Approvazioni).

TURATI, mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE, lo pone a partito.

(È respinto).

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 12 secondo la formula proposta dall'on. Meda, accettata dal Governo.

(È approvata).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di votare l'emendamento Drago nella formula proposta dall'oratore, nella quale insiste, nonostante i dubbi affacciati dal relatore: tanto più che il concetto della nullità delle schede portanti nomi stampati è già implicito nell'articolo settimo.

PIPITONE, osserva che l'articolo settimo ammette la nullità del voto stampato, non della intera scheda. La questione dunque fu già decisa dalla Camera (Commenti — Interruzioni).

DE NAVA, crede che la questione potrebbe essere rimessa al seggio, e in secondo grado alla Giunta delle elezioni (Commenti).

DRAGO, poichè la presente discussione dimostra che l'articolo settimo lascia il campo a gravi dubbi, insiste perchè la Camera risolva essa la questione, dichiarando la nullità delle schede in cui siano stampati nomi indicanti voto di preferenza o di aggiunta.

RICCIO nota egli pure che la questione è stata decisa con l'articolo settimo.

PRESIDENTE osserva che l'emendamento Drago non ha nulla a che fare con l'articolo settimo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno premette che egli è troppo rispettoso delle prerogative del Parlamento per volere che la Camera voti di nuovo su una questione in cui si fosse già pronunziata.

Ma la questione non è affatto pregiudicata. L'articolo settimo stabilisce che sono nulli i voti di preferenza e di aggiunta espressi in modo non conforme alle disposizioni di quell'articolo.

Qui si tratta, invece, di sancire la nullità delle schede nelle quali, a scopo di frode, sotto parvenza di voto di preferenza e di aggiunta, si contengano nomi stampati.

Il Governo insiste nella sua proposta per la dignità della Camera, per la sincerità elettorale, e pone in fine la questione di fiducia. (Approvazioni — Commenti).

MARANGONI, della Commissione, dichiara che voterà l'emendamento dell'on. Drago, sostanzialmente riprodotto nella proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

CAMERINI, poichè il Governo pone la questione di fiducia voterà l'emendamento.

DE VITI DE MARCO, presidente della Commissione, dichiara, che, siccome il Governo ha posto su questo emendamento la questione di fiducia, la Commissione lo voterà.

MODIGLIANI, dichiara che, pur non avendo fiducia nel Governo, voterà l'emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta del presidente del Consiglio, sostanzialmente corrispondente all'emendamento Drago, così concepita:

« Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portano indicazioni di preferenza o di aggiunzione le quali siano fatte a stampa ».

(È approvato — Si approva l'art. 12 nel suo complesso).

PRESIDENTE, pone in discussione l'art. 13.

MEDA, osserva che dopo la votazione dell'art. 12, l'art. 13 dovrebbe essere diversamente formulato, quando non si voglia sopprimerlo, come l'oratore aveva precedentemente proposto.

(Gli altri emendamenti sono ritirati).

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 13.

(È approvato).

Avverte che l'art. 14 del testo concordato relativo ai ballottaggi di concerto fra Governo e Commissione è stato soppresso.

Pone in discussione l'art. 15.

CAMERINI, aveva proposto che fosse soppresso questo articolo. Ma non insiste.

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 15.

(È approvato).

Pone in discussione l'art. 16.

DRAGO, a questo articolo vorrebbe che fosse ammessa la candidatura in più di due collegi.

MEDA, ritira un suo emendamento che ammetteva la candidatura in più di due collegi.

PEANO, propone la seguente aggiunta:

« Quando la elezione di un deputato viene annullata per causa di ineleggibilità preesistenti alla elezione o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione al posto vacante, si provvede per la sostituzione come è stabilito nel comma precedente ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Drago di non insistere sul suo emendamento, perchè la questione è stata già risolta con l'art. 2 in senso contrario.

Accetta l'emendamento dell'on. Peano.

MICHELI, relatore, si associa al presidente del Consiglio.

DRAGO, non insiste.

SARROCCHI, nota che non si può considerare come caso di nullità la condizione preesistente di ineleggibilità.

MEDA, si associa alla osservazione dell'on. Sarrocchi e propone una rettifica di forma all'emendamento dell'on. Peano.

PEANO, rileva la necessità di stabilire la nullità della elezione, come sanzione del divieto della candidatura in più di due collegi, notando che, se si permette anche in questo caso l'opzione, si viene con ciò a sanare l'illegalità.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si associa alle osservazioni dell on. Peano.

Accetta la rettifica proposta dall'on. Meda.

MONTI-GUARNIERI, propone una variazione di forma all'articolo, allo scopo di far comprendere più chiaramente che la elezione in più di due collegi è colpita da nullità.

MODIGLIANI, trova che nel caso di ineleggibilità preesistente alla elezione, che può anche essere accertata dopo molto tempo, non sia il caso di dichiarare eletto il candidato che dopo l'ineleggibile ebbe nella stessa lista maggior numero di voti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, poichè l'emendamento Peano può trovare la sua sede anche all'art. 17, propone che intanto si voti l'art. 16, sul quale non sono opposizioni.

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 16.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici, presenta il seguente disegno di legge:

Provvedimenti per favorire la produzione e la utilizzazione dell'energia idroelettrica.

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta i disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 557, riguardante il riordinamento del personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 7?2; 2 settembre 1917, n. 1521 28 luglio 1918, n. 1250; 6 ottobre 1918; 27 febbraio 1919, n. 564 e 21 aprile 1919, n. 717, riguarguardanti la pubblica istruzione.

Provvedimento per il personale dell'Amministrazione dell'antichità e delle belle arti.

BERENINI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'art. 491 del Codice di procedura civile.

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che anche domani si tengano due sedute, una alle 10 e l'altra alle 15.

(Così rimane stabilito).

Avverte a proposito dell'art. 18, che riguarda le circoscrizioni, se vi sarà l'accordo di tutta la Camera, il Governo potrà consentire che le circoscrizioni siano fissate dalla Camera stessa.

Ma se vi fossero contrasti dovrà mantenere fermo l'art. 18, secondo il quale provvede il Governo con decreto Reale udita una Commissione. (Commenti).

Interrogazioni.

MOLINA, segretario, ne dà lettura.

ALBRICCI, ministro della guerra, risponde, in via d'urgenza, alle interrogazioni degli on. Bussi e dell'on. Pais, circa gli addebiti mossi ad un generale del nostro esercito.

La interrogazione verte sulla esecuzione sommaria ordinata dal generale Graziani nei tristi giorni che seguirono la ritirata di Caporetto, in quei giorni nei quali nelle nostre retrovie molti soldati, non tutti e non moltissimi, avevano perduto il vincolo della disciplina.

Questo, come la Camera riconosce facilmente, è una condizione inseparabile di tutte le rotte, non è un triste privilegio dell'esercito italiano. L'esercito italiano ha invece il privilegio di aver fatto la miracolosa resurrezione dopo pochi giorni. (Vivissimi applausi).

Questo è un privilegio, è un vanto, e, oserei dire, è un fatto nuovo nella storia. (Benissimo!).

Il generale Graziani non ha creduto di attendere, nella sua coscienza, che la discussione fosse fatta ed ha creduto invece di rivolgere una lettera ai giornali.

Che egli abbia scritto, in tali condizioni, ai giornali, lo deploro e disapprovo. (Approvazioni).

A ogni modo, appena io conobbi la sua lettera, benchè mi fossero noti i suoi precedenti e benchè sapessi in quali tragiche circostanze egli dovette svolgere la sua opera, che noi consideriamo oggi dopo circa due anni, ritenni mio preciso dovere segnalare la lettera alla autorità giudiziaria perchè inquisisse.

Ho saputo poi dai giornali che la famiglia del morto aveva presentato una denunzia al procuratore del Re (Commenti).

Il generale Graziani non è in servizio. Egli è in riposo; da circa un anno non ha avuto nessun incarico nella milizia.

È però debito mio di giustizia il dire qui che egli fu ferito nella prima linea di pallottola nemica, che egli fu decorato quattro volte successive al valore, che egli fu insignito della medaglia d'oro di beneficenza per gli atti di filantropia da lui compiuti nel porgere soccorsi alle popolazioni devastate dal terremoto calabro-siculo, che uguale ricompensa d'oro gli fu tributata in seguito al terremoto di Avezzano.

Ad onta che conoscessi questi suoi precedenti, ad onta che mi sia reso conto della tragica situazione in cui egli ha dovuto operare, non ho esitato a compiere quello che ho creduto fosse mio dovere verso il Paese e verso l'esercito, nel solo interesse della verità e della giustizia.

Dopo queste mie dichiarazioni, spero che gli onorevoli interroganti e tutta la Camera vorranno comprendere come non possa e non debba aggiungere altro. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. (Segni d'attenzione). Alle fiere, nobili e sincere parole del ministro della guerra non devo aggiungere nulla.

Il ministro della guerra, quando ha avuto notizia del triste fatto, ha denunziato il responsabile.

Devesi ora attendere il responso dell'autorità giudiziaria. Ma in questa occasione debbo dolermi del linguaggio di molta parte della stampa italiana. (Approvazioni).

Benchè l'inchiesta di Caporetto sia un fatto di ordine amministrativo, quando me ne è stata richiesta la comunicazione al Parlamento ho subito acconsentito.

Ed infatti, appena sarà compiuta la stampa, ciò che sarà fra qualche giorno, la presenterò alla Camera perchè sia discussa. Non devo e non voglio nascondere nulla.

Ma, da alcune settimane, in molta parte della stampa italiana dilagano, in modo iniquo, le accuse all'esercito, a soldati che si sono valorosamente battuti; si vuol diffondere un senso di sfiducia che non deve essere in noi e che noi non dobbiamo tollerare. (Benissimo!).

Devo dichiarare che le pubblicazioni della stampa si basano sopra induzioni che non rispondono in nessuna guisa alla realtà.

Devo anche dichiarare essere pessimo sistema questo, per cui, senza nessun rispetto alla dignità e alla vita del paese e alla sua azione nel mondo, si inventano o si esagerano fatti, dei quali non si ha alcuna conoscenza. (Applausi).

Onorevoli colleghi, non sono mai passato per uno esaltatore della guerra, anzi mi è stato rimproverato il contrario. Ma se pensiamo ai destini dei popoli vinti, se pensiamo che cosa è un grande paese vinto come la Germania, se pensiamo quale crudele destino pesa su quel paese che avrebbe potuto dominare il mondo e che cosa sarebbe stato di noi se da quel paese fossimo stati vinti, allora un senso intimo, profondo di riconoscenza deve riempire l'animo nostro! (Vivissime approvazioni).

Dunque non esageriamo alcuni fatti, e soprattutto non facciamo servire questi fatti a scopi di parte e non di una sola, ma di tutte le parti politiche perchè tutte, nelle vicende della lotta, tendono alle più grandi esagerazioni.

Non voglio per la stampa alcuna misura restrittiva. Ho fede nella libertà, come ho fede nell'istituto parlamentare. Voglio di ogni cosa discutere, non voglio limitare il diritto di controllo dell'assemblea, voglio portare tutto dinanzi a voi. Ma desidero che voi vi uniate a me nel biasimare il modo con cui al paese si vanno presentando questioni che dobbiamo invece risolvere con tutta serenità.

Ho abolito la censura e manterrò l'abolizione. Non voglio alcuna misura restrittiva, ma faccio appello a tutti voi, perchè, con l'autorità vostra, agiate per infrenare questi pericolosi abusi, i quai non fanno che accendere inutilmente gli animi (Benissimo!).

Appena stampata la relazione su Caporetto la presenterò al Parlamento, e, se anche la Camera fosse chiusa, la depositerò alla Presidenza per guisa che gli onorevoli colleghi ne possano prendere visione.

Ma prego fin d'ora gli onorevoli colleghi di ogni parte della Camera, di portare nella discussione di questo argomento un senso sereno di calma. Se vi sono dei responsabili non vogliamo che siano coperti; se vi sono dei colpevoli non vogliamo difenderli.

Ma per dovere di probità dobbiamo tener conto del momento in cui si sono svolti questi avvenimenti dolorosi e, soprattutto, nella nostra severità, che è giustizia, non dobbiamo portare nessuna parola che sia di odio o di rancore. (Vivissimi applausi).

BUSSI, è lieto che il ministro della guerra abbia deferito quel generale all'autorità giudiziaria.

Non può non deplorare che un siffatto provvedimento non sia stato adottato appena il deplorevole fatto fu noto al Comando supremo e al Ministero della guerra.

Se non disconosce le supreme esigenze della disciplina non può non rilevare che questa deve cominciare dall'alto e non è un dovere per i soli soldati.

Dichiara che l'episodio doloroso ha poi tanta maggior gravità in quanto si rannoda a quei sistemi che anche l'inchiesta su Caporetto ha dovuto deplorare.

Ed a questo proposito afferma che il tempo ha fatto giustizia dell'accusa di disfattismo lanciato contro il partito a nome del quale parla, e che egli ed i suoi compagni con la disciplina osservata durante la guerra hanno invece bene meritato della patria. (Approvazioni — Commenti).

PAIS, comprende la necessità del riserbo in una questione affidata all'autorità giudiziaria.

Deplora anch'egli che una parte della stampa voglia far risalire la responsabilità di fatti isolati a tutto l'esercito, dimenticando che esso ha compiuto mirabili gesta, liberando i nostri fratelli irredenti dallo straniero. (Vive approvazioni — Applausi).

Confida che, esaurito il procedimento penale, si potrà discutere con maggiore serenità e cognizione di causa. (Benissimo!).

La seduta termina alle ore 19,50.

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 9 agosto 1919

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta è aperta alle ore 10.5.

BIANCHI VINCENZO, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, annuncia che per l'aggiunta proposta ieri dall'onorevole Peano, all'art. 16, e rimasta sospesa per difficoltà di redazione, è stata concordata la seguente formola:

« Quando la elezione di un deputato venga annullata per aver accettato candidature in più di due collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo ».

MODIGLIANI, è contrario alla sostituzione dell'ineleggibile.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, consente che si sopprimano le parole « per ineleggibilità preesistente all'elezione ».

PRESIDENTE, pone a partito l'aggiunta nella formula proposta dal presidente del Consiglio con la soppressione della frase « per ineleggibilità preesistente all'elezione ».

(È approvato).

Pone a partito l'art. 16 nel suo complesso.

(È approvato).

MODIGLIANI, ritiene espressamente inteso che nel caso dell'eletto che abbia accettato candidature in più di due collegi, non divien nulla tutta la lista, ma solo la elezione di questo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, conviene nel concetto dell'onorevole Modigliani, che risulta chiaramente dal testo dell'aggiunta ora votata.

LIBERTINI GESUALDO, sull'art. 17, chiede sia meglio chiarito con quale sistema si procederà all'elezione di un solo deputato, quando in un collegio rimanga vacante un posto

CAMERINI, considerando che, con lo scrutinio plurinominale, il collegio non resta senza rappresentanza, propone la soppressione dell'art. 17.

MODIGLIANI, non crede accettabile provvedere alle eventuali vacanze col sistema dei sostituti.

S'impone quindi, quando non si voglia rinunziare a provvedere alle vacanze, ricorrere in tali casi al sistema maggioritario.

Non ne disconosce gli inconvenienti, ma d'altronde le elezioni suppletive sono il solo mezzo per saggiare il corpo elettorale durante il corso di una legislatura, al che non si può rinunziare.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che i casi di elezioni suppletive sono fortunatamente rare.

Consente però con l'on. Modigliani nella opportunità per l'educazione politica del paese, di non rinunziarvi.

Prega perciò l'on. Camerini di non insistere nella domanda di soppressione all'articolo.

CANNAVINA, facendo suo un emendamento già presentato dell'onorevole Meda, chiede che non si proceda ad elezioni suppletive se non siano vacanti, per qualsiasi causa, almeno un terzo dei posti di deputati assegnati al collegio, ed in ogni caso almeno tre posti.

LARUSSA, propone si dica che, in caso di elezioni suppletive, si applicheranno le norme stabilite per le elezioni generali, solo in quanto applicabili; o che si dichiari espressamente che sarà proclamato eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti.

SIGHIERI, crede difficile che in una grande circoscrizione, in caso di elezione singola, un candidato possa ottenere la metà più uno dei voti.

BIGNAMI, vorrebbe anch'egli che non si procedesse ad elezioni suppletive se non quando in una circoscrizione fossero vacanti almeno due posti di deputato.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di approvare l'art. 17 senza modificazioni.

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 17, che è così formulato:

« Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, sarà convocato il Collegio per procedere alla elezione con le norme stabilite dalla presente legge, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

« Il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 del testo unico è portato da 45 giorni a due mesi ».

(È approvato).

SICHEL, sull'art. 18, afferma la necessità che il paese conosca senza indugio le nuove circoscrizioni elettorali.

Insiste nuovamente sulla necessità di Collegi larghi.

Non crede perciò conforme allo spirito della legge le circoscrizioni proposte nell'emendamento dell'on. Alessio.

MAZZOLANI, insieme con gli onorevoli Libertini Pasquale, Macchi, Cao Pinna, De Nicola, Maury, Luciani, Rosadi, Fradeletto, Valenzani, Salterio, Arrigoni e Agnelli, propone che all'articolo sia premesso il seguente comma:

« Fermo restando il disposto dell'art. 54 del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, la ripartizione del numero dei deputati per ciascuna circoscrizione sarà fatta in base alla popolazione presente risultante dal censimento del 1911 ».

Insiste nella necessità di togliere al più presto, mediante la revisione delle circoscrizioni elettorali, le gravi sperequazioni oggi esistenti.

Rileva non esser tale revisione oggi intempestiva essendo questa la prima sessione successiva al censimento; epoca appunto nella quale la legge dispone la revisione.

Confida che la sua proposta sarà accolta dal Governo essendo rispondente ad un vero principio di vera giustizia ed equità.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, credeva che la questione sollevata dall'on. Mazzolani fosse ermai risoluta, perchè Governo e Commissione si opposero già fermamente alla revisione delle circoscrizioni elettorali rendendola intempestiva.

Osserva che non bisogna moltiplicare le difficoltà, sollevando questioni non direttamente pertinenti alla legge, se si vuole che la legge stessa sia approvata.

A parte tale ragione pregiudiziale, è contrario nel merito alla proposta stessa, date le gravi difficoltà pratiche che si oppongono alla sua attuazione, essendo dal 1911 ad oggi mutata la distribuzione della popolazione nelle città e nelle campagne.

Prega pertanto il proponente di non insistere nella sua proposta.

PALA, propone la soppressione dell'articolo.

Nota che con esso si cambia una questione di sostanza in una questione di procedura; mentre la determinazione delle circoscrizioni elettorali è una vera e propria questione di diritto che non può essere delegata al potere esecutivo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. nota che vi è ora un emendamento dell'onorevole Alessio il quale vuole che la Camera, invece di delegare la formazione delle circoscrizioni elettorali ad una Commissione, le stabilisca subito.

Comprende che questa seconda soluzione sarebbe la più desiderabile. Ma non può essere questa, materia di improvvisazione.

Se la Camera è concorde nella proposta dell'onorevole Alessio, il Governo sarà lieto di secondare la iniziativa della Camera. Ma se anche una piccola minoranza crederà il suo diritto violato, prega la Camera di attenersi al testo concordato tra Governo e Commissione.

ALESSIO, ha presentato un emendamento all'art. 18 col quale si determinano, mediante apposita tabella, le circoscrizioni elettorali per la prima attuazione della legge.

Nel presentare tale tabella, l'oratore è stato mosso dalla opportunità che i partiti conoscano fin da ora la composizione dei vari collegi per modo che abbiano il tempo necessario per la preparazione elettorale e per favorire le necessarie intese specialmente fra i partiti medi.

Ciò non si avrebbe, a causa della ristrettezza del tempo, se la definizione della circoscrizione fosse deferita al potere esecutivo come dispone l'articolo 18 del testo concordato tra Commissione e Governo.

Dichiara che nel formare le circoscrizioni elettorali si è informato al criterio fondamentale della legge che stabilisce il minimo di cinque deputati per ogni circoscrizione.

Quindi le modificazioni si riferiscono esclusivamente alle Provincie con meno di cinque collegi, e perciò la questione perde molta della sua importanza.

Del resto nella maggior parte delle Provincie che hanno meno di cinque deputati, si è già raggiunto l'accordo circa l'aggregazione.

La sola difficoltà è per la provincia di Porto Maurizio che vorrebbe andare con Cuneo, mentre questa Provincia non si è ancora favorevolmente pronunciata (Interruzioni).

Nota del resto che la sua proposta ha carattere puramente transitorio per la sola prossima legislatura.

Confida pertanto che coloro i quali hanno obbiezioni contro di essa vogliano recedervi, appunto in considerazione di questo carattere transitorio della proposta e in nome di quella concordia, cui si è riferito anche il presidente del Consiglio.

TOSCANELLI, ritiene che criterio nello stabilire le circoscrizioni elettorali debba essere quello di riunire, fino ad ora, dieci collegi, e che soltanto in via eccezionale si debbano costituire circoscrizioni di soli cinque collegi. E ciò per attuare il concetto fondamentale della legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, notando che sulla questione non vi è l'accordo di tutti, prega nuovamente la Camera di votare l'art. 18 nel testo concordato.

Avverte che la Commissione, che sarà incaricata della formazione della circoscrizione, dovrà ispirarsi al concetto, data la imminenza delle elezioni, di ridurre le modificazioni al minimo strettamente indispensabile.

ALESSIO, in seguito alle dichiarazioni del presidente del Consiglio e per evitare che la Camera si faccia eco di lotte locali, ritira il suo emendamento.

LANDUCCI, dichiara che la obbiezione da lui sollevata per la riunione della provincia di Grosseto a quella di Siena, non è stata determinata da alcun sentimento men che riguardoso verso la provincia di Grosseto.

CASALINI, si duole che l'on. Alessio abbia ritirato il suo emendamento, osservando che è desiderio della Camera che siano presto definite le nuove circoscrizioni elettorali.

Chiede che venga nominata subito una Commissione di deputati, perchè riesamini la tabella presentata con l'emendamento dell'onorevole Alessio e proponga le più opportune modificazioni (Commenti).

FERA, circa il criterio enunciato dal presidente del Consiglio, cui dovrà ispirarsi la Commissione, chiede se la Commissione stessa non potrà unire anche Provincie che abbiano cinque collegi, ma la cui unione corrisponde ad interessi già costituiti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, all'onorevole Fera, osserva che la Commissione si troverà nella necessità di espletare il suo compito nel minor tempo possibile.

Rileva che, per la disposizione dell'art. 1, le Provincie che hanno meno di cinque collegi debbono essere fra loro riunite, mentre per le Provincie che hanno cinque deputati la loro riunione è soltanto facoltativa.

Dichiara che il criterio che la Commissione seguirà nel riunire provincie che abbiano più di cinque deputati, sarà quello di assecondare i desideri, che in proposito, verranno espressi dalle rappresentanze delle Provincie interessate. (Approvazioni).

MODIGLIANI, notando che il concetto fondamentale della legge è che la circoscrizione debba essere di almeno dieci deputati, crede che la Commissione dovrà ispirarsi al criterio di avvicinarsi più che è possibile all'attuazione di tale concetto.

TURATI, premette che la questione è di tale importanza politica che richiede dalla Camera una soluzione definitiva.

Rilevando le obbiezioni fatte dal presidente del Consiglio sull'emendamento proposto dall'onorevole Mazzolani per la ripartizione del numero dei deputati secondo i risultati del censimento, osserva che l'attuale ripartizione si basa sul censimento del 1882.

La revisione del numero dei deputati non implica operazioni complesse e sarebbe di facile attuazione, e d'altra parte con essa si ottempererebbe ad un preciso disposto del testo unico della legge elettorale.

Rileva che la formazione della circoscrizione elettorale, come è proposta dall'on. Alessio, impedisce in molte Provincie il giuoco della proporzionale, perchè troppe sono le circoscrizioni costituite da meno di dieci deputati.

Insiste quindi perchè il criterio fondamentale, al quale dovrà ispirarsi la Commissione che stabilirà le circoscrizioni, sia quello di costituire delle circoscrizioni di non meno di dieci deputati.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che i calcoli sui quali l'on. Turati ha basato le sue osservazioni non rispondono alla realtà, in quanto la popolazione dal 1911 ad oggi ha subito molti spostamenti, anche per effetto della guerra.

Non ritiene quindi assolutamente possibile una revisione delle circoscrizioni, poichè il Governo non ha ora i mezzi per conoscere con esattezza la popolazione delle varie circoscrizioni.

Quanto all'aggruppamento di più Provincie che abbiano cinque collegi ripete che se non vi saranno dissensi, la Commissione lo attuerà.

Confida che, dopo queste sue dichiarazioni la Camera vorrà senza altro approvare l'articolo 18, così come è proposto.

LARUSSA, notando che è stato approvato il criterio, sia pure in via transitoria, della circoscrizione col minimo di 5 deputati insiste sulla necessità che la Commissione rispetti tale disposizione.

CASALINI, propone il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire:

« Una Commissione di 14 deputati, eletti dalla Camera, determinerà le circoscrizioni elettorali e designerà i rispettivi capoluoghi. Per l'elezione della Commissione ciascun deputato non potrà votare che per dieci nomi. La Commissione dovrà deliberare, entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge da parte della Camera. La deliberazione verrà immediatamente comunicata alla presidenza della Camera, che ne curerà l'immediata pubblicazione.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione i Comuni capoluogo di Provincie ed i Comuni capoluogo di circondario possono chiedere che la rispettiva Provincia sia aggregata in modo diverso da quello statuito dalla Commissione parlamentare, indicando a quale Provincia preferiscono essere aggregati per la formazione del Collegio elettorale. La domanda dovrà essere sottoscritta dai due terzi dei consiglieri comunali in carica dei capiluogo di Provincia e di circondario. Entro tre giorni dalla scadenza del termine la Commissione parlamentare delibererà definitivamente la tabella delle circoscrizioni, tenendo conto delle richieste modificazioni, presentate secondo le norme sovra indicate e ne darà comunicazione al ministro dell'interno, perchè promuova il relativo decreto ».

MODIGLIANI, ad evitare la possibilità che nelle Commissione prevista dell'art. 18 non tutti i gruppi della Camera siano rappresentati, propone di elevarne a 24 il numero dei componenti, dando ad ogni deputato la facoltà di votare per quindici nomi.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non ritiene opportuno aumentare il numero dei membri della Commissione.

Questo potrà ad ogni modo sentire i deputati interessati.

MODIGLIANI, insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE, lo pone a partito.

(Non è approvato).

MAZZOLANI, insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito l'emendamento dell'on. Mazzolani, non accettato dal Governo e dalla Commissione.

(Non è approvato).

PRESIDENTE, comunica che l'on. Turati ed altri tredici deputati hanno presentato il seguente ordine del giorno:

(La Camera, ritenuto che la rappresentanza proporzionale non può funzionare in collegi che non abbiano almeno dieci deputati, afferma che l'eccezione della seconda parte del secondo comma dell'art. 1 di questo disegno di legge, non dovrà essere applicato che in casi di eccezionale ed assolutamente invincibile necessità ».

Osserva che non si possono presentare ordini del giorno sugli articoli.

TURATI, non vi insiste.

(Tutti gli altri emendamenti sono ritirati).

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 18, secondo il testo concordato tra Governo e Commissione.

(È approvato — È pure approvato senza discussione l'articolo 19).

Presentazione di una relazione.

AGNELLI, presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Toscano.

La seduta termina alle 12,15

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle 15.

MOLINA, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE, pone in discussione l'art. 20.

BALSANO, propone che la disposizione dell'art. 20 della legge elettorale sia nelle prime elezioni generali estesa ai membri della Giunta provinciale amministrativa.

TURATI, prega di riservare questa questione al momento in cui si esaminerà tutta la materia delle incompatibilità ed ineleggibilità.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che la legge in discussione concerne soltanto la modificazione dei collegi elettorali e la rappresentanza proporzionale.

Crede pertanto che sarebbe inopportuno volere con essa risolvere anche la questione delle incompatibilità ed ineleggibilità.

Ad ogni modo non crede accettabile l'emendamento dell'onorevole Balsano.

BALSANO, non vi insiste.

(Si approva l'art. 20).

PEANO, sull'art. 21, si compiace che con questo articolo, il quale autorizza il Governo a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle Provincie che saranno annesse in virtù del Trattato di pace, il Governo abbia accolto il concetto contenuto in un suo articolo aggiuntivo.

Raccomanda poi che, nel determinare le circoscrizioni, si tenga il massimo conto delle particolari condizioni locali delle nuove provincie, e siano uditi gli attuali rappresentanti politici di quelle popolazioni.

CAMERONI, si associa a queste raccomandazioni.

MORPURGO, si associa egli pure all'onorevole Peano.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, assicura che terrà conto della raccomandazione. Prega intanto la Camera di approvare l'articolo così come è proposto.

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 21.

(È approvato).

PRESIDENTE, dà lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

« Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, compresa particolarmente la stampa, la fornitura della carta e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7 ».

MEDA, trova insufficiente la formola di questo articolo, e propone quindi alcune modificazioni di forma.

SICHEL, nota che la proposta del Governo non risolve la questione della spesa.

Aveva proposto la scheda di Stato. Vorrebbe almeno che il Governo fornisse la carta, oppure concorresse in altra forma alla spesa della scheda.

MUSATTI, propone che il Governo, per mezzo delle prefetture debba fornire le schede ed imporne la stampa a determinate tipografie.

Crede preferibile questo preciso precetto alla formola troppo vaga proposta dal Governo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva anzitutto che per quanto riguarda la qualità e quantità delle schede che il nuovo sistema richiederà la situazione rimane invariata. (Interruzioni).

Dichiara che il Governo non deve entrare in questo campo per non assumere spese che il capriccio, anche di mattoidi, potrebbe diversamente imporgli.

Crede, d'altronde, che nessun partito, per quanto povero possa essere, si trovi nell'impossibilità di sostenere la spesa delle schede elettorali.

Trova pertanto sufficiente che si dia al Governo la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il libero svolgersi di tutte le operazioni preparatorie.

Accetta una delle modificazioni di forma proposte dell'on. Meda, ed assicura che le schede ci saranno e saranno stampate nel numero necessario.

PANSINI, propone anch'egli una modificazione di forma.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, lo prega di non insistere.

PANSINI e MUSATTI, non insistono nei loro emendamenti.

(Si approva l'art. 21-*bis*).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sull'art. 22, relativo alla redazione del testo unico della legge, notando che la Commissione per le circoscrizioni elettorali non potrebbe occuparsi con sufficiente sollecitudine del testo unico, propone che questo mandato sia affidato o ad una Commissione di nove deputati da eleggersi dal presidente, o alla stessa Commissione che ha riferito sul disegno di legge.

Scelga la Camera la prima o la seconda soluzione.

Molte voci. La seconda!

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone dunque che l'art. 22 sia modificato in questo senso.

DE NAVA, in linea di coordinamento, propone che si modifichi l'art 105 della legge vigente, portando a venti giorni prima delle elezioni il termine stabilito dall'articolo stesso per la presentazione dei deputati provinciali che si portano candidati nella Provincia.

PASQUALINO-VASSALLO, teme che, se si mantengono le categorie attuali per le nomine alle presidenze dei seggi, non se ne trovino in numero sufficiente.

Crede che si potrebbe includere in queste categorie altri funzionari che dieno le necessarie garanzie.

CODACCI-PISANELLI, non crede giuridicamente corretto dire che la Commissione sia incaricata di preparare il testo unico quando ancora la proposta in discussione non è divenuta legge dello Stato.

MEDA, non crede possibile l'inconveniente temuto dall'on. Codacci-Pisanelli.

Vorrebbe poi che il Governo fosse espressamente autorizzato ad includere nel testo unico anche quelle norme di carattere regolamentare che potessero rivelarsi necessarie.

Propone infine una lieve modificazione di forma all'art. 22.

***Presidenza del presidente* MARCORA.**

PEANO, osserva che in sede di coordinamento, e senza eccedere i limiti di questo, potranno eliminarsi alcune eventuali difficoltà, agevolando così la redazione del testo unico.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ha già pregato il guardasigilli di preparare un piano per cui si possa provvedere alle presidenze di tutti i seggi, e crede che le categorie, presentemente contemplate dalla legge, offrano una scelta sufficiente.

Osserva poi, che con l'articolo 22, la Camera non deferisce alcun potere prima che la legge sia perfetta. Si tratta solo di dare fin da ora i provvedimenti opportuni per quel momento.

All'on. Meda osserva che la formula adottata è quella consuetudinaria di tutte le leggi.

Osserva infine all'on. Peano che la disposizione dell'art. 96 del regolamento della Camera vale soltanto per i lavori della Camera stessa.

MEDA, non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE, mette a partito l'art. 22.

(È approvato).

MICHELI, fa alcune proposte per il coordinamento della legge.

(Sono approvate).

PRESIDENTE. Si passa ora agli articoli aggiuntivi.

TURATI, per una mozione d'ordine, propone che questi articoli aggiuntivi siano raggruppati per materie, dando per ogni questione facoltà di parlare ai vari proponenti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega i proponenti di rinunziare ai loro articoli aggiuntivi. Non intende pregiudicare veruna questione, per alcune delle quali egli è anzi favorevole.

Ma insiste sulla necessità di non complicare la riforma del nostro procedimento elettorale con altre gravi questioni per non rendere più difficile l'approvazione della legge.

Dichiara quindi che, indipendentemente da ogni questione di merito, per questa ragione di opportunità si oppone a qualunque articolo aggiuntivo.

Osserva che questi possono essere convertiti in proposte di legge: ed egli non si opporrà a che siano prese in considerazione.

Una sola questione la Camera ha il dovere di affrontare e di risolvere: quella della ineleggibilità di chi direttamente o indirettamente abbia fatto forniture allo Stato durante la guerra.

Ora, anzitutto l'oratore osserva che tra poco, mercè l'opera encomiabilissima dell'on. Conti, di liquidazioni pendenti per forniture di guerra non ve ne saranno più. Quindi la proposta intesa ad escludere coloro, che abbiano liquidazioni pendenti, è priva di efficacia pratica.

Quanto poi all'esclusione in genere di tutti coloro che abbiano fatto forniture allo Stato durante la guerra, osserva che non solo a siffatto precetto sfuggirebbero tutti coloro che sulle forniture stesse hanno lucrato, e forse più degli altri, senza comparire personalmente; ma riterrebbe anche ingiusto considerare, come ragione di incapacità o di indegnità, avere contrattato con lo Stato.

Non può quindi accettare nessuno degli articoli aggiuntivi proposti.

TURATI, crede che almeno alcune delle questioni contemplate negli articoli aggiuntivi debbano essere risolte fin d'ora, e non possano essere rimesse a leggi speciali.

Così la questione delle incompatibilità, quella della maggiore indennità parlamentare, e quella del voto dei marinai e dei soldati.

Insiste perchè su queste tre questioni si apra la discussione.

PRESIDENTE, avverte che deve anzitutto votarsi la pregiudiziale proposta dal presidente del Consiglio di non discutere nessuno degli articoli aggiuntivi.

MODIGLIANI, crede che questa pregiudiziale complessiva contro tutta una serie di proposte con sia conforme al regolamento.

Insiste perchè almeno si discuta la questione dell'aumento della indennità parlamentare.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, spiega che la sua pregiudiziale è basata sul fatto che gli argomenti trattati negli articoli aggiuntivi sono estranei al disegno di legge che riguarda soltanto le circoscrizioni elettorali e il metodo di votazione. (Interruzioni del deputato Modigliani).

Crede che tutti questi argomenti, riferendosi a problemi gravissimi, importino una lunga discussione, che renderebbe più difficile l'approvazione della legge.

Rinnova pertanto l'invito alla Camera di non approvare nessuno degli articoli aggiuntivi.

Ripete che i vari proponenti potranno presentare specifiche pro-

posta di legge, che potranno esser discusse nella prossima ripresa dei lavori parlamentari.

MARANGONI, mantiene il suo articolo aggiuntivo così formulato:

« Sono ineleggibili a deputati coloro che direttamente o indirettamente per mezzo di società delle quali fossero amministratori, abbiano durante la guerra accettate ed eseguite forniture allo Stato per una somma complessiva eccedente il mezzo milione ».

Afferma il dovere di difendere lo Stato e il Parlamento contro coloro che arricchitisi a spese dell'erario oggi tentano di conquistare i pubblici poteri per difendere le male acquistate ricchezze.

Afferma pure che la sua proposta è reclamata dall'unanime sentimento del paese.

MAZZOLANI, mantiene il suo articolo aggiuntivo così formulato:

« Non possono essere eletti coloro che, o personalmente o come amministratori o rappresentanti di Società, abbiano fatto forniture all'Amministrazione dello Stato durante la guerra, qualora le relative liquidazioni siano ancora pendenti alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Fa notare che il suo articolo aggiuntivo, pur informato allo stesso concetto dell'on. Marangoni, è più limitato e quindi più praticamente attuabile.

Avverte che le liquidazioni pendenti sono ancora numerose.

Lamenta, a questo proposito, che un congiunto di persona che è al potere abbia assunto per la liquidazione dei contratti di forniture, la rappresentanza di molteplici società.

Insiste sulla portata, politica e morale ad un tempo, della sua proposta, e sulla necessità che la Camera, facendosi interprete del sentimento del paese, provveda alla tutela ed al decoro dello Stato.

Col suo voto la Camera impedirà che la nostra santa guerra arrechi anche vantaggi politici a coloro che su di essa si sono scandalosamente arricchiti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ripete che la legge vigente sancisce la ineleggibilità di coloro che hanno affari in corso con lo Stato.

Dichiara poi che il senatore Conti ha dato prova di intelligenza e di rettitudine esemplare, e che l'opera sua è superiore a qualsiasi sospetto.

Vi sono industriali a cui lo Stato ha imposto determinate forniture: sarebbe iniquo dichiararli ineleggibili. E sarebbe sotto ogni aspetto ingiustificata una legge generale di sospetto.

Non può accettare questi articoli aggiuntivi.

Osserva intanto che questa legge dimostra come, se si devono discutere e votare tutti questi articoli aggiuntivi, si finirà col non poter approvare la legge.

TURATI riconosce che una discussione rapida di tutti gli argomenti contenuti negli articoli aggiuntivi non è possibile. Ma la Camera potrebbe anche rimettere a domani l'approvazione della legge. Che se questo non si vuole, chiede che almeno sia consentito rimandare fin d'ora tutti gli articoli come proposte di legge alla Commissione che ha esaminato il disegno di legge, perchè ne riferisca alla prossima ripresa dei lavori.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, pur mantenendo le sue riserve nel merito degli argomenti, non si oppone alla proposta dell'on. Turati, di rimettere tutti gli articoli aggiuntivi alla Commissione.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

LOERO, segretario, ne dà lettura.

Votazione segreta.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica.

Favorevoli 224 — Contrari 63.

(La Camera approva). (Vivi applausi).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Adinolfi — Agnelli — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio — Amato — Amici Venceslao — Ancona — Arca — Arlotta — Artom.

Baccelli — Badaloni — Balsano — Barzilai — Basaglia — Basile — Baslini — Battaglieri — Bellati — Belotti — Beltrami — Berenini — Berlingeri — Bernardini — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertini — Bevione — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bocconi — Bonicelli — Bonino Lorenzo — Boselli — Bovetti — Bruno — Buccelli.

Cacciaianza — Calisse — Callaini — Camera — Camerini — Cameroni — Canevari — Cennavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capitanio — Caporali — Cappa — Caputi — Carboni — Caroti — Casalini Giulio — Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Cavallera — Cavazza — Ceci — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa — Chimienti — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Ciriani — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Comandini — Compans — Congiu — Cottafavi — Cotugno.

Da Como — Daneo — De Amicis — De Bellis — Degli Occhi — Della Pietra — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — Dentice — De Ruggieri — De Vargas — De Viti De Marco — De Vito — Di Giorgio — Di Mirafiori — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Drago — Dugoni.

Facchinetti — Faelli — Falletti — Faranda — Faustini — Federzoni — Fera — Ferri Giacomo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fraccacreta — Frisoni.

Gallini — Gasparotto — Gaudenzi — Gazelli — Gerini — Giampietro — Ginori-Conti — Giordano — Girardi — Giretti — Grabau — Grassi — Guglielmi.

Indri — Innamorati.

Joele.

La Lumia — Landucci — La Pegna — Larizza — Larussa — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatti.

Macchi — Maffi — Manfredi — Mango — Manna — Manzoni — Marangoni — Marazzi — Marcello — Marchesano — Marciano — Masciantonio — Masini — Materi — Mauro — Maury — Mazzarelli — Mazzolani — Meda — Mendaja — Merloni — Micciché — Micheli — Miglioli — Milano — Miliani — Modigliani — Molina — Mondello — Montauti — Montresor — Morelli-Gualtierotti — Morisani — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Musatti.

Nasi — Nava Cesare — Nava Ottorino — Nitti — Nunziante — Nuvoloni.

Pacetti — Pala — Pansini — Pantano — Paparo — Paratore — Parodi — Pasqualino-Vassallo — Patrizi — Pavia — Peano — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pietravalle — Pipitone — Pirolini — Pistoja — Pizzini — Porcella — Porzio.

Quaglino — Quarta.

Raimondo — Rava — Reggio — Rellini — Renda — Restivo — Riccio Vincenzo — Rispoli — Rissetti — Rodinò — Roi — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Rosadi — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubilli.

Sacchi — Salomone — Salterio — Salvagnini — Sandrini — Sandulli — Sanjust — Saraceni — Saudino — Scalori — Schiavon — Sciacca-Giardina — Scialoja — Sciorati — Serra — Sichel — Sighieri — Sioli-Legnani — Sipari — Sitta — Soleri — Solidati-Tiburzi — Somaini — Sonnino — Speranza — Spetrino — Stoppato — Storoni.

Tamborino — Tasca — Tassara — Taverna — Tedesco — Teso — Theodoli — Tinozzi — Todeschini — Torlonia — Tortorici — Toscanelli — Toscano — Tosti — Treves — Turati.

Vaccaro — Valvassori-Peroni — Varzi — Venditti — Venzi — Veroni — Vicini — Vignolo — Visocchi.

Zaccagnino — Zegretti — Zibordi.

Sono in congedo:

Abozzi — Appiani — Arrigoni.

Bonaglio — Bertolini — Bonomi Paolo — Borromeo — Bouvier.

Cabrini — Cassin — Chiaradia — Ciccotti — Corniani.

De Capitani — Di Robilant.
Morando.
Raineri — Rota.
Sarrocchi — Suardi.
Vigna.

Sono ammalati:

Astengo.
Bianchi Leonardo.
Caron — Cartia.
Di Francia.
Fumarola.
Giovanelli Edoardo — Giuliani — Gortani.
Lombardi — Lucifero.
Ollandini.
Pallastrelli — Prampolini.
Rampoldi — Rattone — Rizza — Rizzone — Roth.
Salandra.
Valenzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Borsarelli.
Cassiani — Cimati — Ciuffelli — Credaro — Crespi.
Gallenga — Giacobone.
Mancini — Marzotto — Miari.
Orlando Salvatore.
Santoliquido.

MICHELI, relatore, a nome della Commissione e sicuro di interpretare il pensiero della Camera, rivolge un vivo ringraziamento al presidente del Consiglio, il quale ha saputo con tanta autorità e dottrina sostenere le ragioni e le disposizioni della legge.

Esprime uguali sentimenti di gratitudine all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, on. Grassi, per l'assidua e valente collaborazione prestata al presidente del Consiglio (Vive approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ringrazia la Commissione, ma dichiara che la lode va rivolta interamente alla Camera, che ha discusso la legge con tanta dignità e serenità, alla vigilia delle elezioni e l'ha condotta a termine in breve tempo (Vivissime approvazioni).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

CAMERA, presenta la relazione sul seguente disegno di legge:

Modificazione del ruolo organico del personale della Corte dei conti. (1212-A).

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, numero 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari, presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1276, concernente provvedimenti a favore dei portieri di case ad uso di abitazione o di ufficio.

Proroga dei lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di prorogare i suoi lavori al 28 agosto.

PRESIDENTE, pone a partito tale proposta.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 18,35.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ieri, in forma privatissima, è ritornato a Roma, da Sant'Anna di Valdieri.

S. A. R. la duchessa d'Aosta ha inviato al conte Lambertenghi, luogotenente del gran maestro del Sovrano Ordine di Malta, il telegramma seguente:

« Interessante relazione sul servizio sanitario ed umanitario, svolto dalla Associazione dei cavalieri italiani dell'Ordine Sovrano di Malta, è giunta graditissima. Riconoscente ringrazio Vostra Eccellenza di avermela mandata; sarà per me ricordo sempre prezioso di tutto il bene che ha saputo fare l'Ordine, perpetuando, attraverso i tempi moderni, la tradizione dei cavalieri fondatori. Come dama dell'Ordine sono fiera della loro opera svolta, come infermiera plaudo la loro meravigliosa organizzazione, e come italiana, commossa, la ringrazio a nome delle madri e delle mogli dei feriti, leniti dalle loro cure.

« DUCHESSA D'AOSTA »

S. E. il ministro del tesoro ha pronunziato, ieri, in una riunione al Ministero del tesoro, un importante discorso che per mancanza di spazio non possiamo, neppure in compendio, riprodurre.

L'on. ministro, rilevando l'eccezionalità della riunione, notò non essere oggi, per l'amministrazione pubblica, un momento di espansione delle spese e dei programmi, ma un momento di sosta e di raccoglimento. I funzionari dello Stato ben altrove sono chiamati a dare il loro contributo alla restaurazione economica.

L'on. ministro accennò al conseguimento di economie nei bilanci dei singoli ministeri, e rilevò essere una legge di necessità e giustizia l'aumento notevolissimo della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Al 1° luglio 1915 essa ascendeva a 960 milioni complessivamente, e attualmente a circa 3 miliardi e 526 milioni, e cioè un aumento di 2 miliardi e 566 milioni.

Il ministro rilevò che le spese per il personale non possono non suscitare gravi preoccupazioni, e ne trasse la conseguenza che debbansi fare economie.

Accennò quindi alla necessità di operare riduzioni di personale e nominare Commissioni agenti sotto la responsabilità dei capi superiori delle Amministrazioni.

Il ministro espresse piena fiducia che tutti i funzionari dello Stato raccoglieranno l'appello del Governo per cooperare nello sforzo comune che la nazione deve compiere per superare il critico momento attuale.

S. E. il presidente del Consiglio aggiunse brevi dichiarazioni; fare economie non è solo un dovere morale, è una necessità.

Tutti i presenti si congratularono con S. E. il ministro del tesoro.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

WASHINGTON, 1. — La Commissione per gli affari esteri del Senato ha chiesto comunicazione dei progetti dei trattati di pace con l'Austria, la Turchia e la Bulgaria.

Si dice che Wilson si rifiuti, dichiarando che ciò tenderebbe a sottrarre al Governo la missione di negoziare i trattati.

PARIGI, 2. — Il Consiglio supremo interalleato ha deciso stamane di inviare al Governo tedesco una nota concepita in termini molto energici per rilevare la contraddizione che esiste fra l'articolo 61 della costituzione tedesca da una parte e dall'altra il trattato di Versailles che con l'articolo 80 interdice alla Germania di immischiarsi negli affari dell'Austria.

L'art. 61 della Costituzione tedesca, il quale prevede la rappresentanza dell'Austria al Reichsrat è una flagrante violazione degli impegni presi dalla Germania il 20 giugno scorso.

Il Consiglio supremo domanda quindi al Governo tedesco di rispettare il trattato di Versailles, sopprimendo in un termine di quindici giorni l'art. 61 della sua costituzione, in mancanza di che gli alleati si vedrebbero costretti ad esercitare nuove occupazioni territoriali sulla riva sinistra del Reno.

La nota sarà consegnata domani nel pomeriggio alla delegazione tedesca e quindi pubblicata.

SAINT-GERMAIN, 2. — La consegna del trattato di pace alla Delegazione austriaca presieduta da Renner ha avuto luogo alle ore 18,30 nel padiglione di Enrico IV. La cerimonia è durata pochi minuti. Tra i documenti consegnati a Renner è quello che riguarda le frontiere tra l'Austria e l'Italia, nel quale è detto:

« Le potenze alleate ed associate stimano che niuna modificazione deve essere apportata al tracciato della frontiera fra l'Italia e l'Austria quale era stato presentato alla Delegazione austriaca nelle condizioni di pace. Come risulta dalle dichiarazioni chiarissime fatte dal presidente del Consiglio dei ministri d'Italia al Parlamento di Roma, il governo italiano si propone di adottare una politica largamente liberale verso i suoi nuovi cittadini di razza tedesca per quanto concerne la loro lingua, la loro cultura e i loro interessi economici ».

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.